



Comune di Postiglione

(Provincia di Salerno)

Prot. n. 2143 del 29/04/2022

ORDINANZA SINDACALE n. 13 del 29 Aprile 2022

**OGGETTO: Attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati temporaneo comunale sito in c.da Esca del Comune di Postiglione (SA), D.M. 8 aprile 2008 e succ.mod. e int.
Quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs N.152/06**

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Decreto Legislativo 03.04.2006, n°152, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse e di raggiungere gli obiettivi come previsti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO

- Che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo della amministrazione comunale;

CONSIDERATO:

- Che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l'adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti;
- Che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine del paese e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;
- Che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
- Che le attività di sensibilizzazione dei cittadini, da effettuarsi mediante adeguate ed efficaci campagne pubblicitarie, in particolare per le raccolte differenziate, così come peraltro previste dal piano per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non possono essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme nello stesso previste;

VISTI:

- Il D. Lgs. N. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di "uno contro uno", dell'apparecchiatura

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio dell'otto aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art.183, comma 1, lettera cc) del D. lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

PREMESSO:

- Che allo stato attuale necessita provvedere con decorrenza immediata, ad autorizzare in modo provvisorio e sperimentale, nel territorio comunale il Centro Comunale di Raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

ATTESO:

- Che tale centro di raccolta verrà autorizzato in modo provvisorio e sperimentale, nelle more dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del Comune;

VERIFICATO:

- Che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

CONSIDERATO:

- Che è necessario incentivare, e nel contempo controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani sul territorio comunale;

PRESO ATTO:

- che è indispensabile ed economicamente conveniente, depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori di raccolta;

DATO ATTO:

- Che il Centro di Raccolta comunale ha dunque una relevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

CONSIDERATO:

- Che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D.Lgs 152/2006 è dedotto, nel caso in specie, della eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- Che nelle more dell'esecuzione dei suddetti interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta;
- Che senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed igiene urbana, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commissione degli stessi nella frazione indifferenziata;

CONSIDERATO:

- Altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/06 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso in specie;

DATO ATTO:

- Che in particolare il contenuto derogatorio della succinta ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del D.M. 8 aprile 2008 tale da consentire il protrarsi in attività del Centro di Raccolta temporaneo sino all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

VISTO:

- L'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO:

- L'art. 181 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii ove è stabilito che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero;

VISTO:

- L'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii il quale prescrive ai Comuni che l'abbandono ed il

deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTI

- Gli artt. 255-256 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI:

- Il D.Lgs. 16.01.2008 n.4 che modifica ed integra il D. Lgs. 152/2006 e il D.Lgs 151/2005 e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti RAEE;

VISTO:

- L'art. 191 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i poteri sostitutivi);

VISTI:

- Altresì, gli artt. 50 e 54 del .. l.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI:

- Gli artt. 177-178-182 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO:

- Indispensabile procedere all'attuazione di tutte le attività ed iniziative volte ad evitare ulteriori aggravii economici per la cittadinanza in termini di maggiorazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, a seguito di mancato raggiungimento di percentuali minime di R.D.;

RITENUTO:

- Di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di Raccolta temporaneo consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti.

ORDINA

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs n. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni , che conferisce al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs 152/2006.

Per le ragioni meglio precisate in parte della narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio dello 08/04/2008 e successive modifiche;

Di attivare il Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziali temporaneo e provvisorio in Loc. Esca del Comune di Postiglione per una durata di 6 mesi ovvero fino all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni secondo le modalità adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex. Art. 191 del D.Lgs. n. 152;

Di utilizzare il Centro Temporaneo di Raccolta Comunale per il conferimento per tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei territori del Comun di Postiglione;

Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all'albo comunale e sul sito internet comunale.

DISPONE ALTRESI'

- Che la presente ordinanza è rilasciata salvo i diritti di terzi ed i poteri spettanti ad altre Autorità ed è subordinata oltre che a tutto quanto sopra, anche a modifica ed eventualmente alla revoca ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- La pubblicazione all'albo pretorio comunale ai fini conoscitivi dell'atto;
- La trasmissione per opportuna conoscenza della presente Ordinanza a:
Comando Vigili Urbani del Comune di Postiglione (SA);
Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Asl di Eboli
Comando Regione Carabinieri di Postiglione
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza

INFORMA

Che, avverso il presente provvedimento di possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60gg ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg 120 dalla notificazione.

Postiglione, 29.04.2022

Il Sindaco

Carmine CENNAMO

